



N. 164 - gennaio 2020

A.S. 835-A - Disposizioni in materia di lite temeraria

Il disegno di legge in titolo, di iniziativa dei sen. Di Nicola e altri, modifica l'articolo 96 del codice di procedura civile, in materia di lite temeraria.

1. Breve quadro normativo vigente

1.1. Il reato di diffamazione

La tutela dell'onore nell'ordinamento italiano è assicurata dal combinato disposto di una serie di previsioni contenute nel codice penale e nella legislazione speciale: la materia è disciplinata, da un lato, dagli articoli 595 e seguenti del codice penale e, dall'altro, da alcuni articoli della legge 8 febbraio 1948, n. 471 c.d. legge sulla stampa e della legge n. 223 del 1990 sul sistema radiotelevisivo (articolo 30). Di indubbio rilievo è, poi, per la stretta connessione con la tematica della diffamazione a mezzo stampa, l'articolo 57 del codice penale, nel quale trova fondamento la responsabilità del direttore.

Più nel dettaglio il **reato di diffamazione**, di cui all'articolo 595 del codice penale, consiste nel fatto di chiunque comunicando con più persone offende l'altrui reputazione. La pena prevista per la diffamazione, reato **punibile a querela** della persona offesa (articolo 597 c.p.) consiste, nell'ipotesi "semplice" del primo comma dell'articolo 595 c.p., nella **multa** da 258 a 2.582 euro **ovvero nella permanenza domiciliare** da 6 giorni a 30 giorni **o nel lavoro di pubblica utilità** per un periodo da 10 giorni a 3 mesi. L'offesa consistente nell'**attribuzione di un fatto determinato** (condotta contemplata dal secondo

comma dell'articolo 595 c.p.) è **punita** con le stesse sanzioni previste per la diffamazione "semplice". Il terzo comma prevede la pena della **reclusione** da sei mesi a tre anni **o della multa** non inferiore a 516 euro **se l'offesa è recata col mezzo della stampa** o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico. *Ratio* dell'aggravante sta nella peculiare potenzialità offensiva del mezzo di pubblicità rispetto al mezzo privato di comunicazione, nello spazio e nel tempo.

In proposito si segnala la [sentenza 14 novembre 2016, n. 4873](#) della V sezione della Cassazione. Secondo la Suprema Corte La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "*facebook*" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere "col mezzo della stampa", non essendo i *social network* destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico.

Per la definizione dei termini **stampa e stampati** a fini penalistici si fa comunemente riferimento a quella dettata, ad altri fini, dall'articolo 1 della citata legge sulla stampa del 1948, mentre con l'espressione "altro mezzo di pubblicità", secondo l'interpretazione dottrina comune, si intendono tutti gli altri mezzi divulgativi, diversi dalla stampa, quale la trasmissione radiofonica o televisiva, la rappresentazione cinematografica, la circolare diretta ad ampia cerchia di persone, le

grida, canti, annunci o espressioni amplificate dall'altoparlante o megafono in pubbliche manifestazioni o spettacoli. Per "atto pubblico", infine, dovrebbe intendersi non soltanto quello in senso formale, ma qualsiasi atto destinato alla pubblicità. Stante l'uso privilegiato della stampa come mezzo di commissione dell'illecito, **la disciplina contenuta nella citata legge del 1948**, contenendo disposizioni speciali sulla diffamazione, **si integra con quella codicistica penale e civile**.

La diffamazione aggravata per l'attribuzione di un fatto determinato commessa con il mezzo della stampa è punita più gravemente della omologa condotta prevista dall'articolo 595 c.p. Ai sensi dell'**articolo 13** della legge n. 47 del 1948, infatti, la **diffamazione a mezzo stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato**, comporta la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a 50 euro.

In proposito è opportuno ricordare la recente sentenza 23 ottobre 2018, n. 1275, della V sezione della Corte di Cassazione. In tale decisione la Corte ha sottolineato come in tema di diffamazione, la testata giornalistica telematica rientri nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo.

L'articolo 8 della legge sulla stampa reca inoltre la disciplina per le **risposte e le rettifiche**. Prevede infatti che il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Sul **versante civilistico**, la legge sulla stampa, all'articolo 11, prevede che per i reati com-

messi col mezzo della stampa sono **civilmente responsabili**, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

Secondo l'articolo 12 della legge, poi, il difamato a mezzo della stampa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 c.p., un'ulteriore **somma a titolo di riparazione**, la cui entità è determinata dal giudice in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato.

In merito al tema della diffamazione a mezzo stampa va ricordato che la dottrina e la giurisprudenza (a partire dalla storica sentenza della Cassazione 18 ottobre 1984, n. 5259) sono ormai concordi nel riconoscere che **l'esercizio del diritto di cronaca** integri gli estremi della **causa di giustificazione** di cui all'articolo 51 c.p. (Esercizio di un diritto), in quanto inerente alla libertà di manifestazione del pensiero ed alla libertà di stampa riconosciute dall'articolo 21 della Costituzione. Esso, pertanto, può essere esercitato anche quando ne derivi una lesione dell'altrui reputazione purché vengano rispettati determinati limiti che sono stati individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza:

- nella verità della notizia pubblicata (vale a dire nella corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati);
- nell'utilità sociale dell'informazione, in relazione all'attualità e rilevanza dei fatti narrati;
- nell'esigenza che l'informazione sia mantenuta nei limiti della obbiettività e della serenità e in una forma espositiva necessariamente corretta (requisito della continenza).

Va infine richiamata, come anticipato, la disciplina di cui all'**articolo 57** del codice penale in tema di **reati commessi col mezzo della stampa periodica**.

Secondo tale disposizione "salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare

sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo dalla pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”.

1.2. Le spese del processo e l'istituto della lite temeraria

Con la sentenza che chiude il processo il giudice, ai sensi degli articoli 91 e 92 c.p.c.:

- condanna la parte soccombente al rimborso delle spese e dei compensi a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare;
- se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta;
- può escludere la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese eccessive e superflue;
- può condannare una parte al rimborso delle spese che ha causato all'altra parte per violazione dei doveri di cui all'articolo 88 c.p.c.;
- se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero che siano state risolutive per la decisione il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti.

Nelle cause davanti al giudice di pace di valore non superiore a 1.100 euro in cui le parti possono stare in giudizio personalmente, le spese e i compensi liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda (art. 91 c.p.c.). Se le parti si sono conciliate le spese si intendono compensate, salvo che le parti

stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

L'art. 96, primo comma, c.p.c., prevede poi che se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con **mala fede o colpa grave** il giudice su istanza dell'altra parte la condanna, oltre che alle spese al risarcimento dei danni che liquida anche d'ufficio nella sentenza.

La disposizione, al secondo comma, stabilisce che se il giudice accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il credito procedente che ha agito senza la normale prudenza.

In ogni caso quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. il giudice anche d'ufficio può condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata (art. 96 comma terzo c.p.c.) quale **sanzione per il comportamento illegittimo** e ristoro del torto complessivamente subito da chi esce vittorioso per il solo fatto di essere dovuto andare in giudizio.

L'interesse tutelato in via principale in questa disposizione che ha introdotto una sorta di sanzione civile a carico del soccombente, consiste nel disincentivare la proposizione di domande giudiziali o la resistenza in giudizio con "superficialità", ovvero con finalità meramente dilatorie.

Tale strumento deflattivo del contenzioso può essere attivato a prescindere da una specifica istanza di parte (a differenza dell'istituto della lite temeraria, di cui al primo comma dell'articolo 96 c.p.c.).

E' opportuno ricordare, da ultimo, che l'articolo 4 del decreto-legge n. 132 del 2014 (legge di conv. n. 162 del 2014) in tema di **negoziamento assistita**

fa espresso rinvio anche all'articolo 96 c.p.c. In particolare l'invito a stipulare la convenzione, deve infatti contenere, oltre all'oggetto della controversia anche l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dall'articolo 96 c.p.c..

2. Contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge, come modificato dalla Commissione, consta di **un solo articolo**, il quale introduce un ulteriore comma nell'articolo 96 c.p.c., prevedendo una ipotesi di **responsabilità aggravata civile** di colui che, in malafede o colpa grave, attiva un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa.

La nuova disposizione stabilisce che il giudice –rigettando la domanda di risarcimento – può condannare l'attore, oltre che al rimborso delle spese anche al pagamento in favore del convenuto di una somma determinata in via equitativa **non inferiore ad un quarto** della somma oggetto della domanda risarcitoria.

La Commissione, oltre ad aver escluso la necessità di una precisa istanza di parte, è intervenuta sulla quantificazione della somma liquidabile (nel testo originario del disegno di legge "non inferiore alla metà della somma oggetto della domanda risarcitoria").

3. L'esame in Commissione

La Commissione giustizia ha avviato l'esame del disegno di legge n. 835, in sede redigente, il 30 gennaio 2019. Successivamente, in data 12 febbraio 2019, "stante la parziale sovrapposizione del disegno di legge in titolo con l'Atto Senato n. 812" la Commissione ha deliberato di procedere ad una discussione congiunta dei due provvedimenti. Il 2 luglio

2019, essendo stata avanzata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto una richiesta di rimessione all'Assemblea, ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato, l'esame è proseguito in sede referente. Dopo che la Commissione ha deciso la disgiunzione dell'esame dei due su citati disegni di legge, l'Atto Senato n. 835 è stato approvato con modifiche dalla Commissione lo scorso 17 dicembre.

Per l'istruttoria legislativa del provvedimento, la Commissione ha deliberato di svolgere un ciclo di **audizioni informali**. Sono stati fra gli altri ascoltati i rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti; della Federazione nazionale della stampa italiana; della Federazione italiana degli editori di giornali e dell'Associazione Ossigeno per informazione.

a cura di Carmen Andreuccioli